SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 febbraio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre 1995.

Istituzione del Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 1994 istitutivo del Dipartimento del turismo;

Vista la legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo ed interventi per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, con la quale, ai sensi dell'art. 12, è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Visto in particolare, il disposto dell'art. 12, comma 5, lettera *b)*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui si richiede il parere della Conferenza sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 recante criteri prioritari, parametri di valutazioni e criteri di ripartizione in attuazione degli articoli 1 e 2 della citata legge n. 556/1988;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di istituire il Fondo di cui all'art. 1, comma 6, della citata legge n. 203 del 1995;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della norma citata in premessa è istituito il Fondo per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo.

Art. 2.

Il Fondo ha una dotazione iniziale di 39 miliardi per il 1995.

Al Fondo affluiscono le disponibilità relative ai finanziamenti dei progetti disposti ai sensi delle leggi n. 556/1988 e n. 237/1993 che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti medesimi.

Art. 3.

Hanno accesso al Fondo gli interventi volti allo sviluppo, razionalizzazione, adeguamento ed ammodernamento di strutture turistiche e ricettive ed alla qualificazione dei servizi. Hanno priorità gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio e all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compresa quella comunitaria.

Per l'accesso al Fondo gli interventi devono possedere i seguenti requisiti:

valenza turistica delle iniziative;

immediata eseguibilità delle opere;

tempi e costi, da intendersi a prezzo chiuso ed IVA compresa, analiticamente individuati e comunque complessivamente non superiori a limiti prefissati;

rilievo occupazionale e formativo;

aggiornamenti tecnologici e possibilità di utilizzo per le persone a ridotta mobilità;

affidabilità dei soggetti proponenti.

L'intervento del Fondo si attua mediante la concessione di contributi la cui entità deve essere contenuta nel rispetto dei limiti fissati dalle normative comunitarie in tema di concorrenza ed aiuti di Stato.

Art. 4.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, accertate le disponibilità del Fondo per l'anno finanziario in corso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, viene effettuato il riparto annuale del Fondo stesso.

Il 70 per cento del Fondo viene ripartito tra tutte le regioni a statuto ordinario, per un terzo in ragione del numero degli esercizi ricettivi esistenti sul territorio regionale nell'anno precedente, per un terzo in ragione dell'indice di utilizzo delle strutture ricettive e per un terzo in ragione del movimento turistico di italiani e stranieri registrato sul territorio regionale nel triennio precedente.

La residua quota del 30 per cento del Fondo viene ripartita con i medesimi criteri di cui al precedente comma, tra le regioni a statuto ordinario nel cui territorio ricadono le aree ammissibili agli interventi dei fondi strutturali comunitari, obiettivi 1, 2 e 5-b.

Art. 5.

Entro il 30 aprile di ciascun anno le regioni a statuto ordinario comunicano al comitato di cui al successivo articolo le documentazioni relative a ciascun intervento, nonché una relazione sullo stato di attuazione degli interventi ammessi al Fondo per gli anni precedenti, redatte conformemente a schemi approvati entro il mese di gennaio di ciascun anno al comitato stesso.

Art. 6.

Per l'istruttoria degli interventi che hanno accesso al Fondo è costituito, senza ulteriori oneri per l'erario, presso la segreteria della Conferenza Stato-regioni un comitato di sorveglianza con compiti di verifica della coerenza delle singole iniziative regionali alle finalità del Fondo ed il monitoraggio della relativa spesa, composto da:

sei rappresentanti regionali, e di cui uno con funzioni di presidente del comitato;

un rappresentante del Dipartimento del turismo;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante della segreteria della Conferenza Stato-regioni con funzioni di segretario.

Con cadenza annuale il comitato di sorveglianza invia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati con il Fondo medesimo.

Art. 7.

In sede di prima applicazione della presente normativa per l'anno 1995, i termini di cui agli articoli 4, 5 e 6 sono fissati rispettivamente al 15 settembre, 15 ottobre e 15 novembre.

Roma, 20 dicembre 1995

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro*
GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 61

96A1190

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 novembre 1995.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, del testo del «Contratto collettivo quadro» per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali concordato il 9 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unionquadri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1995, n. 313, con il quale — in esito al «*referendum* popolare» dell'11 giugno 1995 in materia di contributi sindacali — sono stati abrogati il «secondo e terzo comma dell'art. 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300» e l'art. 594 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» prorogando di sessanta giorni — decorrenti dalla data di pubblicazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica — il termine di entrata in vigore delle citate abrogazioni «al fine di opportunamente riorganizzare il settore in questione e di evitare soluzioni di continuità»;

Vista la direttiva del 3 ottobre 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994 (supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994) e i successivi decreti correttivi del 22 settembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995 e *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1995), con i quali si è provveduto alla «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale», che partecipano alle trattative per la stipulazione dei contratti collettivi nazionali dei comparti e delle autonome aree per il personale con qualifica dirigenziale;

Vista la lettera prot. n. 4552 del 14 novembre 1995 (pervenuta il 15 novembre 1995), con la quale l'ARAN, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo del «Contratto collettivo quadro» per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali concordato il 9 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unionquadri;

Visto il «Testo concordato» in precedenza indicato, che è stato inviato unitamente ad una «Relazione illustrativa» dell'articolato, nella quale è precisato — tra l'altro — che il predetto contratto collettivo quadro «non comporta alcun onere finanziario, trattandosi di regolamentazione del meccanismo della delega da parte dei lavoratori al pagamento delle quote di iscrizione alle proprie organizzazioni sindacali»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 — il quale prevede che, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la citata direttiva del 3 ottobre 1995 impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministro del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 novembre 1995 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Vista il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo del «Contratto collettivo quadro» per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali concordato il 9 novembre 1995 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unionquadri.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 30 novembre 1995

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1996
Registro n. 98 Atti di Governo, foglio n. 4, in attuazione della deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza dell'11 gennaio 1996 con esclusione della parte che si riferisce all'art. 1, lettera c), ultimo comma, del testo concordato del contratto collettivo quadro sui contributi sindacali.

ALLEGATO

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione, da parte della Corte dei conti, del decreto del Presidente del Consiglio di Ministri del 30 novembre 1995, con il quale l'A.RA.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il contratto quadro per la disciplina delle ritenute dei contibuti sindacali concordato il 9 novembre 1995 con tutte le confederazioni sindacali, nel testo allegato, il giorno 8 febbraio alle ore 17,30, presso la sede dell'A.RA.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo e le seguenti confederazioni sindacali: CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CIDA, CONFEDIR, RDB/CUB, USPPI ed Unione italiana quadri.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il contratto quadro per la disciplina delle ritenute dei contributi sindacali, tenuto conto della deliberazione della Corte dei conti - Sezione del controllo, I collegio - n. 20 dell'11 gennaio 1996.

TESTO DEL CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DISCIPLINA DELLE RITENUTE DEI CONTRIBUTI SINDACALI

CONTRATTO QUADRO IN MATERIA DI CONTRIBUTI SINDACALI

Art. 1.
Principi

1. I contratti collettivi nazionali in corso di stipulazione, relativi ai comparti delle aziende, dell'Università, della ricerca, nonché quelli relativi a tutte le separate aree di

contrattazione della dirigenza, disciplinano la materia dei contributi sindacali sulla base dei seguenti principi:

a) I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessati.

b) La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.

c) Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. *(Seguiva un periodo non ammesso al visto della Corte dei conti).*

d) Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.

e) Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

Art. 2.

Norma programmatica

1. Nel corso del prossimo rinnovo dei contratti collettivi nazionali di comparto, fermo restando il principio dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, le parti potranno valutare ulteriori modalità di disciplina della delega non previste dal medesimo articolo, tali da consentirne anche la verifica.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Le parti si danno atto che nei contratti collettivi nazionali già stipulati per i comparti regioni-autonomie locali, enti pubblici non economici e sanità è stata confermata, in materia di contributi sindacali, la disciplina preesistente ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993. Tale disciplina vale fino al rinnovo dei CCNL medesimi, salvo per quanto riguarda modalità ed effetti della revoca della delega, per i quali si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *c)*.

2. Per i comparti dei Ministeri e della scuola l'art. 1 costituisce la disciplina della materia dei contributi sindacali, senza soluzione di continuità con la preesistente normativa, in attesa del completamento della disciplina del rapporto di lavoro del personale dei predetti comparti da attuarsi mediante la stipulazione, tuttora in corso, dei contratti previsti dagli articoli 42, comma 2 (e dichiarazione congiunta n. 4), e 81 dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati il 16 maggio ed il 4 agosto 1995.

3. Per i contratti di cui all'art. 1, le regole previste nel medesimo articolo costituiscono la disciplina provvisoria in materia di contributi sindacali, senza soluzione di continuità con la preesistente normativa.

DICHIARAZIONE A VERBALE CIDA - CONFEDIR

Cida e Confedir nel sottoscrivere il contratto collettivo quadro sui contributi sindacali prendono atto della nuova autorizzazione del Governo che rimette l'accoglimento della validità dell'accordo solo a condizione del rispetto delle indicazioni della Corte dei conti in merito all'art. 1, lettera *c)*, del testo dell'accordo e nell'assumerla, dichiarano tuttavia di non condividere l'interpretazione della funzione di controllo ex art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che la Corte stessa sostiene.

L'accettazione dell'indicazione della Corte non constituisce pertanto in alcun modo precedente a cui queste confederazioni intendono attenersi.

Si riservano pertanto ogni iniziativa allo scopo di pervenire ad una definizione della funzione di controllo che sia coerente con il principio della autonomia contrattuale delle parti come istituita dalle norme del decreto legislativo n. 29/1993.

Roma, 8 febbraio 1996

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CGIL in riferimento all'art. 2 del contratto quadro, dichiara che le ulteriori modalità di disciplina della delega sono da intendersi riferite anche alla periodicità della verifica.

Roma, 8 febbraio 1996

DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL - CISL - UIL

CGIL, CISL e UIL nel sottoscrivere il contratto collettivo quadro sui contributi sindacali prendono atto della nuova autorizzazione del Governo che rimette l'accoglimento della validità dell'accordo solo a condizione del rispetto delle indicazioni della Corte dei conti in merito all'art. 1, lettera *c)*, del testo dell'accordo e nell'assumerla, dichiarano tuttavia di non condividere l'interpretazione della funzione di controllo ex art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che la Corte stessa sostiene.

L'accettazione dell'indicazione della Corte non costituisce pertanto in alcun modo precedente a cui queste confederazioni intendono attenersi.

Si riservano pertanto ogni iniziativa allo scopo di pervenire ad una definizione della funzione di controllo che sia coerente con il principio della autonomia contrattuale delle parti come istituita dalle norme del decreto legislativo n. 29/1993.

Roma, 8 febbraio 1996

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le sottoscritte organizzazioni sindacali nel sottoscrivere il contratto collettivo quadro sui contributi sindacali prendono atto della nuova autorizzazione del Governo che rimette l'accoglimento della validità dell'accordo solo a condizione del rispetto delle indicazioni della Corte dei conti in merito all'art. 1, lettera *c)*, del testo dell'accordo e nell'assumerla, dichiarano tuttavia di non condividere l'interpretazione della funzione di controllo ex art. 51, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 che la Corte stessa sostiene.

L'accettazione dell'indicazione della Corte non costituisce pertanto in alcun modo precedente a cui queste confederazioni intendono attenersi.

Si riservano pertanto ogni iniziativa allo scopo di pervenire ad una definizione della funzione di controllo che sia coerente con il principio dell'autonomia contrattuale delle parti come istituita dalle norme del decreto legislativo n. 29/1993.

Roma, 8 febbraio 1996

CISNAL, UNIONQUADRI, U.S.P.P.I., CONFSAL.

DICHIARAZIONE A VERBALE

La confederazione RDB/CUB, pur non condividendo il rinvio della verifica delle adesioni ai prossimi rinnovi contrattuali come previsto dall'art. 2, sottoscrive il presente contratto quadro in materia di contributi sindacali, al fine di garantire la continuità dell'azione sindacale, prendendo atto che detto contratto quadro è applicabile a tutte le organizzazioni sindacali anche non firmatarie di contratto.

La RDB/CUB si impegna fin d'ora a far si che in tutti i contratti di categoria siano inserite clausole che, al fine di contrastare la pratica delle iscrizioni a vita, prevedano periodiche verifiche delle adesioni.

La RDB/CUB si adopererà affinché la volontà popolare chiaramente espressa con l'esito referendario sia pienamente rispettata.

Roma, 8 febbraio 1996

DICHIARAZIONE A VERBALE

La CISAL nel sottoscrivere il contratto collettivo quadro in materia di contributi sindacali, prende atto dell'autorizzazione al Governo che condiziona l'accoglimento della validità dell'accordo al rispetto delle indicazioni della Corte dei conti, che ha inteso modificare il testo dell'accordo all'art, 1 lettera *c)*, non condivide il comportamento del Governo e contesta l'ingerenza dell'organo di controllo che impone al Governo di tornare sulle decisioni assunte in materia di accordi, che hanno natura prettamente pattizia. La sottoscrizione del presente accordo non rappresenta quindi accettazione della decisione della Corte né in alcun modo valido precedente cui attenersi per il futuro. La CISAL si riserva ogni iniziativa tesa anche alla difesa dall'autonomia contrattuale delle parti.

Roma, 8 febbraio 1996

96A1160

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 febbraio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48 CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la domanda di riconoscimento di Massimo Alberto presentata ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;

Visto il parere favorevole senza necessità di misure compensative del Consiglio nazionale ingegneri del 12 dicembre 1995;

Rilevato che la documentazione allegata è completa;

Ritenuto che sussistono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Visto il parere del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo cui non vi sono differenze tra la formazione del Massimo e quella dell'ingegnere italiano, per cui è esclusa la applicabilità di meccanismi di compensazione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo anzidetto;

Decreta:

Il titolo di Massimo Alberto, nato il 21 marzo 1964 a Torino, cittadino italiano, di Diplom-Ingenieur conseguito presso l'Università di RWTH di Aachen (Germania), è riconosciuto quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri.

Roma, 9 febbraio 1996

Il direttore generale: ROVELLO

96A1092

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 agosto 1995.

Modalità di funzionamento della commissione incaricata degli accertamenti e delle verifiche relative alle norme per impianti destinati alla fabbricazione e deposito di materie esplosive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, con la quale è stata istituita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi;

Visto che, con decreto ministeriale 15 marzo 1995, è stata nominata la predetta Commissione con funzioni consultive in materia di armi e con funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili;

Considerato che i componenti con funzione consultiva in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, nell'ambito della propria competenza sono chiamati ad effettuare gli accertamenti e le verifiche relative sia alle norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione e al deposito di materie esplosive di cui all'allegato «B» del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che all'attività prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità di funzionamento della commissione incaricata degli accertamenti sopraindicati, nonché quelle di assolvimento degli oneri a carico delle imprese interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le verifiche in materia di esplosivi e prodotti infiammabili che hanno ad oggetto l'accertamento della rispondenza delle opere realizzate al progetto autorizzato, nonché quelle di competenza relative alle attività di prospezione ricerca e di coltivazione di idrocarburi nel mare nazionale e nella piattaforma continentale, sono eseguite dalla Commissione consultiva centrale per il controllo per le armi con funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili.

Art. 2.

La composizione della commissione di verifica viene fissata di volta in volta, a seconda della competenza specifica dei componenti, dalla Commissione consultiva centrale.

Art. 3.

Ad accertamento compiuto il presidente della commissione di controllo rilascerà copia del verbale di visita, controfirmato da tutti i componenti della stessa, al concessionario od al suo delegato, per gli usi consentiti o per l'adempimento delle prescrizioni imposte e provvederà a trasmettere, entro quindici giorni, l'originale alla Commissione consultiva centrale per le armi con funzione consultiva in materia di esplosivi e materie infiammabili, per le determinazioni di competenza.

Art. 4.

Ai componenti la commissione di controllo spetta un emolumento pari al rapporto tra le tariffe previste nell'allegato *A* del presente decreto, di cui forma parte integrante, maggiorato del 40% per ciascun membro della commissione oltre il primo, ed il numero totale dei membri della commissione stessa. L'emolumento spettante al presidente è maggiorato del 20%. L'emolumento stesso, determinato in applicazione delle tariffe richiamate al primo comma è aumentato:

a) del 15%, nei casi in cui sia necessaria l'esecuzione di due accertamenti;

b) del 30%, qualora sia necessario un terzo accertamento, quale rimborso forfettario per spese varie, escluse quelle sostenute per documentate spese di trasporto delle quali, in ogni caso, spetta il rimborso integrale.

Le percentuali di aumento previste nei commi precedenti si applicano all'emolumento base spettante a ciascun membro della commissione.

Art. 5.

Il capo della Polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, nel disporre l'effettuazione delle attività di verifica, invita l'impresa interessata ad effettuare, presso la tesoreria provinciale dello Stato, il versamento della somma, determinata ai sensi del precedente articolo, occorrente per il pagamento degli emolumenti, salvo conguaglio.

Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato sul capitolo 3517 del capo XVIII, bilancio di entrata, per essere successivamente assegnato al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

La quietanza di versamento — in originale e copia autenticata — dovrà essere inviata, a cura dell'impresa interessata al Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S. - Direzione centrale affari generali - Servizio polizia amministrativa e sociale.

Art. 6.

Il pagamento dell'emolumento spettante ai commissari viene effettuato dal Ministero dell'interno dopo la presentazione del verbale di visita di cui al precedente art. 3, con imputazione dell'onere all'apposito capitolo per spese obbligatorie dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1995 ed ai corrispondenti capitoli di spesa per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 7 agosto 1995

Il Ministro: CORONAS

TABELLA A

Costo dell'iniziativa	Percentuale base (%)
1 milione	2,4864
2 milioni	2,1896
3 milioni	1,9907
5 milioni	1,7418
10 milioni	1,1942
15 milioni	0,8710
20 milioni	0,7216
30 milioni	0,5224
40 milioni	0,4478
50 milioni	0,3856
60 milioni	0,3484
70 milioni	0,3233
80 milioni	0,3110
90 milioni	0,2984
100 milioni	0,2861
150 milioni	0,2262
200 milioni	0,1915
300 milioni	0,1541
500 milioni	0.1218
1 miliardo	0,0894
1,5 miliardi	0,0820
2 miliardi	0,0745
3 miliardi	0,0667
4 miliardi	0,0554
5 miliardi	0,0514
6 miliardi	0,0485
7 miliardi	0,0464
8 miliardi	0,0448
9 miliardi	0,0433
10 miliardi	0,0421
15 miliardi	0,0382
20 miliardi	0,0356
25 miliardi	0,0336
30 miliardi	0,0322
40 miliardi	0,0268
50 miliardi	0,0226
60 miliardi	0,0196
70 miliardi	0,0173
80 miliardi	0,0158
90 miliardi	0,0142
100 miliardi	0,0131
110 miliardi	0,0121
120 miliardi	0,0113
130 miliardi	0,0106
140 miliardi	0,0100
150 miliardi	0.0095
160 miliardi	0,0090
170 miliardi	0,0085
180 miliardi	0,0083
190 miliardi	0,0079
200 miliardi	0,0076
220 miliardi	0,0073
240 miliardi	0,0070
260 miliardi	0,0067
280 miliardi	0,0064
300 miliardi	0,0061
340 miliardi	0,0059
380 miliardi	0,0057
420 miliardi	0,0055
460 miliardi	0,0053
500 miliardi	0,0051
550 miliardi	0,0049
600 miliardi	0,0047
700 miliardi	0,0046
800 miliardi	0,0045
900 miliardi	0,0044
1.000 miliardi	0,0043

La percentuale decresce dello 0,0001% per ogni scaglione successivo di 100 miliardi di lire ciascuno.

96A1101

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 febbraio 1996.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di Verona ad espletare attività di trapianto di pancreas e pancreas-rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'unità locale socio sanitaria n. 25 della regione Veneto, ora azienda, in data 4 novembre 1994, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di pancreas e pancreas-rene da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile maggiore Borgo Trento di Verona, ora azienda ospedaliera di Verona;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 13 giugno 1995, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di Verona è autorizzata ad espletare le attività di trapianto di pancreas e pancreas-rene da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di pancreas e pancreas-rene devono essere eseguite presso la piastra cardiochirurgica dell'ospedale civile maggiore Borgo Trento di Verona.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di pancreas e pancreas-rene devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Vecchioni prof. Roberto, direttore istituto clinica chirurgica dell'Università di Verona;

Ottolenghi prof. Alberto, direttore istituto di chirurgia pediatrica dell'Università di Verona;

Pederzoli prof. Paolo, professore associato di fisiopatologia chirurgica;

Campagnola dott. Silvio, ricercatore universitario dell'Università di Verona;

Rossi dott. Maurizio, aiuto corrresponsabile di chirurgia.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di pancreas e pancreas-rene.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Verona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1197

DECRETO 13 febbraio 1996.

Autorizzazione all'azienda unità locale socio sanitaria n. 6 «Vicenza» ad espletare attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal direttore generale della azienda unità locale socio sanitaria n. 6 «Vicenza» in data 11 dicembre 1995 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale civile «San Bortolo» di Vicenza;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 31 gennaio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità locale socio sanitaria n. 6 «Vicenza» è autorizzata ad espletare attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di segmenti valvolari e vascolari devono essere eseguite presso la sala operatoria di cardiochirurgia dell'ospedale civile «San Bortolo» di Vicenza.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di segmenti valvolari e vascolari devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Mazzucco prof. Alessandro, direttore della cattedra e divisione di cardiochirurgia, Università degli studi di Verona - Azienda ospedaliera di Verona - sezione di cardiochirurgia, ospedale San Bortolo unità locale socio sanitaria n. 6 Vicenza;

Fabbri dott. Alessandro, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo, responsabile dell'attività cardiochirurgica presso la sede cardiochirurgica vicentina;

Tappainer dott. Ernesto, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo;

Silvestre dott. Giuseppe, aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo;

Campanile dott. Francesco, assistente ospedaliero di ruolo;

Negri dott. Alberto, assistente ospedaliero di ruolo.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di segmenti valvolari e vascolari.

Art. 6.

Il direttore generale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 6 «Vicenza» è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1198

DECRETO 14 febbraio 1996.

Esclusione dalle misure di controllo sul commercio previste per le sostanze stupefacenti e psicotrope di tamponi di pH a base di barbitale e suo sale sodico come ausiliari dell'esecuzione di analisi chimiche e cliniche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 13, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che, per la loro composizione qualitativa e quantitativa, non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate;

Vista la nota verbale n. NAR/CL11/1984 con la quale il segretario generale delle Nazioni Unite informa che il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha confermato la risoluzione n. 1 (S-VIII) adottata durante l'VIII sessione straordinaria della commissione degli stupefacenti in cui è stato deciso che i reagenti dei diagnostici in vitro, i tamponi di pH e gli standard analitici contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope possono essere esentati dalle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione del 1971;

Considerato che l'inserimento dell'acido dietilbarbiturico e del suo sale sodico nelle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope fu determinato unicamente dal carattere della sintesi chimica, comune agli altri derivati barbiturici, compresi quelli ad azione breve e ultrabreve anche se le sostanze in oggetto risultano, di fatto, prive di specifica attività psicotropa e che pertanto la composizione del tampone di pH a base di barbitale e suo sale sodico non rende il prodotto suscettibile di un uso diverso da quello cui è destinato;

Riconosciuto che i tamponi di pH a base di barbitale e barbitale sodico sono insostituibili nelle tecniche analitiche chimiche e biologiche;

Sentito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 16 febbraio 1995;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai tamponi di pH contenenti barbitale e barbitale sodico nelle formulazioni concentrate da sottoporre a diluizione o pronte per l'impiego non si applicano le misure di controllo previste dagli articoli 38, comma 1; 50, comma 3; 51; 52, commi 1, 2, 3, 4; 60, commi 1 e 2; del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A1200

DECRETO 14 febbraio 1996.

Esclusione dalle misure di controllo sul commercio previste per le sostanze stupefacenti e psicotrope di preparazioni per uso diagnostico in vitro (reagenti e calibratori) che contengono le stesse sostanze in quantità non superiori a 5 mg nel sistema posto in commercio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 113, comma 2, lettera *b)*, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che attribuisce ai servizi pubblici regionali per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti l'esecuzione dei controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

Visto l'art. 120, comma 1, dello stesso testo unico che consente al tossicodipendente di chiedere ai servizi pubblici di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1990, n. 186, concernente la determinazione delle procedure diagnostiche e medico-legali;

Visto l'art. 13, comma 5, del citato testo unico che prevede che il Ministro della sanità, con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone in accordo con le convenzioni internazionali in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che, per la loro composizione qualitativa e quantitativa, non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate;

Vista la nota verbale n. NAR/CL11/1984 con la quale il segretario generale delle Nazioni Unite informa che il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha confermato la risoluzione n. 1 (S-VIII) adottata durante l'VIII sessione straordinaria della

commissione degli stupefacenti in cui è stato deciso che i reagenti dei diagnostici in vitro, i tamponi di pH e gli standard analitici contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope possono essere esentati dalle disposizioni degli articoli 10 e 12 della Convenzione del 1971;

Preso atto che l'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti, nel proprio rapporto del 1992, si è espresso a favore della esenzione nei riguardi dei preparati diagnostici dai controlli e dalla autorizzazione di importazione e di esportazione, considerato che la quantità delle droghe presenti e la composizione dei preparati sono tali che non si può riestrarre la droga in forma farmacologicamente attiva che potrebbe presentare un potenziale abuso o costituire un rischio per la salute pubblica;

Accertato che i preparati ad uso diagnostico in vitro contengono sostanze stupefacenti e psicotrope in concentrazioni non superiori allo 0,05% e comunque in quantità totale nel sistema di reagenti non superiore a 0,005 g; che la loro composizione qualitativa non rende possibile il recupero degli stupefacenti e sostanze psicotrope ivi contenuti e che, comunque, l'operazione qualora realizzabile in ipotesi, non sarebbe economicamente conveniente;

Ritenuto pertanto che tali prodotti non sono suscettibili di un uso diverso da quello cui sono destinati;

Riconosciuto che l'uso di tali preparati è indispensabile per l'accertamento degli stati di tossicodipendenza e per i controlli durante i trattamenti farmacologici;

Ritenuto che la diffusione e l'impiego di tali preparati debbano essere opportunamente agevalati e favoriti;

Sentito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 16 febbraio 1995;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta dell'11 aprile 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai preparati ad uso diagnostico in vitro (reagenti e calibratori degli strumenti) contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope in concentrazioni non superiori allo 0,05% e in quantità totale nel sistema non superiore a g 0,005 non si applicano le misure di controllo previste dagli articoli 38, comma 1; 50, comma 3; 51; 52, commi 1, 2, 3, 4; 60, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro di grazia e giustizia
DINI

96A1201

DECRETO 15 febbraio 1996.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano ad espletare le attività di trapianto di rene e pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano in data 11 luglio 1994 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene e pancreas da cadavere a scopo terapeutico presso l'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 31 gennaio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano è autorizzato ad espletare le attività di trapianto di rene e pancreas da cadavere a scopo terapeutico prelevati in Italia o importati gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene e pancreas devono essere eseguite presso le sale operatorie del gruppo operatorio al quinto piano del monoblocco ospedaliero dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene e pancreas devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Di Carlo prof. Valerio, direttore della divisione di chirurgia II dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Baccari dott. Paolo, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Beretta dott. Edoardo, aiuto ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Braga dott. Marco, aiuto ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Carlucci dott. Michele, aiuto ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Castoldi dott. Renato, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Cristallo dott. Marco, aiuto ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

De Nardi dott.ssa Paola, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Di Palo dott. Saverio, aiuto ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Ferrari dott. Giovanni, aiuto ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Fiacco dott. Enrico, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Gianotti dott. Luca, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Mari dott. Gilberto, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Marassi dott. Alberto, aiuto ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Orsenigo dott.ssa Elena, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Parolini dott. Danilo, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Socci dott. Carlo, aiuto ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Spagnolo dott. Salvatore, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S ospedale San Raffaele di Milano;

Stella dott. Marco, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Staudacher prof. Carlo, direttore della divisione di chirurgia d'urgenza dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Zerbi dott. Alessandro, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano;

Zuliani dott. Walter, assistente ospedaliero chirurgia dell'I.R.C.C.S. ospedale San Raffaele di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene e pancreas.

Art. 6.

Il presidente della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1996

Il direttore generale: D'ARI

96A1199

DECRETO 15 febbraio 1996.

Approvazione della modulistica per il controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali ed i singoli reparti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 45, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, di approvazione del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati, con le relative avvertenze e norme d'uso, gli allegati moduli da utilizzare per l'approvvigionamento dei farmaci a base di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie interne e per la restituzione alle stesse di eventuali residui e giacenze.

2. I moduli di cui al comma precedente sono predisposti in blocchi costituiti da un numero di unità adeguato alle effettive necessità del reparto in un determinato periodo di tempo.

3. L'utilizzazione di scorte di moduli diversi da quelli approvati con il presente decreto è consentita per sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, con i relativi allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1996

Il Ministro: GUZZANTI

Azienda Ospedaliera e reparto, divisione o servizio

(Timbro)

MODULI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEI REPARTI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE PRESSO LA FARMACIA INTERNA DI MEDICINALI A BASE DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

(Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, art.45, comma 6)

Data di consegna **Il Direttore della farmacia**

BUONO DI RICHIESTA DI FARMACO A BASE DI STUPEFACENTE O SOSTANZA PSICOTROPA ALLA FARMACIA OSPEDALIERA (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, Art.45, comma 6)	BUONO DI RICHIESTA DI FARMACO A BASE DI STUPEFACENTE O SOSTANZA PSICOTROPA ALLA FARMACIA OSPEDALIERA (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 Art.45, comma 6)	BUONO DI RICHIESTA DI FARMACO A BASE DI STUPEFACENTE O SOSTANZA PSICOTROPA ALLA FARMACIA OSPEDALIERA (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 Art.45, comma 6)
Ospedale e reparto, divisione o servizio (Timbro)	Ospedale e reparto, divisione o servizio (Timbro)	Ospedale e reparto, divisione o servizio (Timbro)
N..... del .... **SEZIONE PRIMA** per il reparto richiedente S richiede alla farmacia la fornitura del sottospecificato medicinale: DENOMINAZIONE FORMA FARMACEUTICA DOSAGGIO UNITARIO QUANTITA' IL MEDICO PRESCRIVENTE Visto: IL DIRIGENTE MEDICO DEL PRESIDIO Data	N.... del .... **SEZIONE SECONDA** per la farmacia interna Si richiede alla farmacia la fornitura del sottospecificato medicinale: DENOMINAZIONE FORMA FARMACEUTICA DOSAGGIO UNITARIO QUANTITA' IL MEDICO PRESCRIVENTE Visto: IL DIRIGENTE MEDICO DEL PRESIDIO Data	N........ del .... **SEZIONE TERZA** per uso amministrativo Si richiede alla farmacia la fornitura del sottospecificato medicinale: DENOMINAZIONE FORMA FARMACEUTICA DOSAGGIO UNITARIO QUANTITA' IL MEDICO PRESCRIVENTE Visto: IL DIRIGENTE MEDICO DEL PRESIDIO Data ....
RICEVUTO il giorno....... IL RICEVENTE ANNOTATO IN ENTRATA A PAG.... DEL REGISTRO DI REPARTO	CONSEGNATO il giorno....... IL FARMACISTA	CONSEGNATO il giorno....... IL FARMACISTA

Norme d'uso per il bollettario delle richieste interne

1) I moduli approvati, in dotazione ad ogni reparto, divisione o servizio, sono i soli documenti validi per ottenere la fornitura dei medicinali soggetti alla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope dalla farmacia interna (o da apposito servizio).

Gli stessi saranno distribuiti dalla farmacia interna, su richiesta scritta del responsabile del reparto.

La distribuzione deve avvenire in modo controllato, annotando il numero del modello, il numero dei fogli e la numerazione, che deve essere unica e progressiva.

I blocchetti di moduli esauriti verranno consegnati alla farmacia, che provvederà alla loro archiviazione.

La distruzione degli stessi potrà avvenire dopo due anni a partire dalla data dell'ultima registrazione.

Il caposala è delegato alla buona conservazione del modulario.

Il ricevente dovrà contestualmente sottoscrivere quanto prelevato dalla farmacia interna.

2) Ogni richiesta è relativa ad un solo medicinale dello stesso dosaggio nel numero occorrente di confezioni (o di forme farmaceutiche divisibili) e, conseguentemente, la registrazione nel registro di carico e scarico deve essere coerente al sistema adottato.

Le movimentazioni devono essere indicate in UNITA' di forma farmaceutica (cps, fiale, ecc.) o in Unità di peso (g, mg) o in Unità di volume (ml).

In ogni caso l'Unità adottata nella registrazione deve essere identica a quella usata nel modello per il prelievo presso la farmacia.

3) Fatte salve le situazioni di emergenza clinica, non sono ammesse richieste di approvvigionamento indirizzate ad un altro reparto ancorchè la farmacia interna risulti sprovvista del medicinale occorrente.

Nel caso di passaggio da reparto a reparto, la richiesta dovrà essere fatta in triplice copia, di cui una per la farmacia ospedaliera.

4) Per la compilazione deve essere usato un mezzo indelebile e le eventuali correzioni, effettuate senza abrasioni o l'impiego di vernici coprenti, devono essere controfirmate.

Azienda ospedaliera e reparto, divisione o servizio

(Timbro)

MODULI PER LA RESTITUZIONE DAI REPARTI DELLE AZIENDE OSPEDALIERE ALLA FARMACIA INTERNA DI FARMACI A BASE DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE

(Decreto del Presidente della Repubblicà 9 ottobre 1990, n.309, art.45, comma 6)

Data di consegna Il Direttore della farmacia

BUONO PER LA RESTITUZIONE DI FARMACO A BASE DI STUPEFACENTE O SOSTANZA PSICOTROPA ALLA FARMACIA OSPEDALIERA (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, Art.45, comma 6)	BUONO PER LA RESTITUZIONE DI FARMACO A BASE DI STUPEFACENTE O SOSTANZA PSICOTROPA ALLA FARMACIA OSPEDALIERA (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 Art.45, comma 6)	BUONO PER LA RESTITUZIONE DI FARMACO A BASE DI STUPEFACENTE O SOSTANZA PSICOTROPA ALLA FARMACIA OSPEDALIERA (D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, Art.45, comma 6)
Ospedale e reparto, divisione o servizio (Timbro)	Ospedale e reparto, divisione o servizio (Timbro)	Ospedale e reparto, divisione o servizio (Timbro)
N..... del .... **SEZIONE PRIMA** per il reparto Si restituisce alla farmacia il sottospecificato medicinale: DENOMINAZIONE FORMA FARMACEUTICA DOSAGGIO UNITARIO QUANTITA' MOTIVO DELLA RESTITUZIONE IL RESPONSABILE DEL REPARTO Visto: IL DIRIGENTE MEDICO DEL PRESIDIO Data	N.... del .... **SEZIONE SECONDA** per la farmacia interna Si restituisce alla farmacia il sottospecificato medicinale: DENOMINAZIONE FORMA FARMACEUTICA DOSAGGIO UNITARIO QUANTITA' MOTIVO DELLA RESTITUZIONE IL RESPONSABILE DEL REPARTO Visto: IL DIRIGENTE MEDICO DEL PRESIDIO Data	N........ del .... **SEZIONE TERZA** per uso amministrativo Si restituisce alla farmacia il sottospecificato medicinale: DENOMINAZIONE FORMA FARMACEUTICA DOSAGGIO UNITARIO QUANTITA' MOTIVO DELLA RESTITUZIONE IL RESPONSABILE DEL REPARTO Visto: IL DIRIGENTE MEDICO DEL PRESIDIO Data ....
CONSEGNATO il giorno....... IL FARMACISTA RICEVENTE ANNOTATO IN USCITA A PAG.... DEL REGISTRO DI REPARTO	RICEVUTO il giorno.......... IL DIRETTORE DELLA FARMACIA ANNOTATO IN ENTRATA A PAG. .... DEL REGISTRO DI REPARTO	RICEVUTO il giorno........... IL DIRETTORE DELLA FARMACIA

Norme per l'uso dei moduli per la restituzione di medicinali alla farmacia interna

1) I moduli approvati, in dotazione ad ogni reparto, sono i soli documenti validi per la restituzione di medicinali soggetti alla disciplina delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla farmacia interna (o apposito servizio) a seguito di scadenza o inutilizzazione dovuta a cause diverse.

Gli stessi saranno distribuiti dalla farmacia interna (o analogo servizio) su richiesta scritta del responsabile del reparto.

La distribuzione deve avvenire in modo controllato, annotando il numero del modello, il numero dei fogli e la numerazione, che deve essere unica e progressiva.

I blocchetti esauriti verranno conservati dal reparto, che provvederà alla loro archiviazione.

La distruzione degli stessi potrà avvenire dopo cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima restituzione.

Il caposala è delegato alla buona conservazione del modulario.

2) Ogni modulo è relativo ad un medicinale dello stesso dosaggio in numero diverso di confezioni o di forme o dose di medicamento, coerentemente al sistema adottato per la registrazione sul registro di carico e scarico.

3) Per la compilazione deve essere usato un mezzo indelebile e le eventuali correzioni, effettuate senza abrasioni o impiego di vernici coprenti, devono essere controfirmate.

4) E' demandata alla Direzione del Presidio, d'intesa con la farmacia interna, la definizione delle procedure inerenti la restituzione dei medicinali scaduti o inutilizzabili.

96A1202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 gennaio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Terenplast Società cooperativa a r.l.», in S. Terenziano di Gualdo Cattaneo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 luglio 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Terenplast Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Terenplast Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia), costituita per rogito notaio avv. Luigi Martirani, in data 5 ottobre 1987, rep. n. 54756, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Luigi Gallo nato a Broni (Pavia) il 12 giugno 1944, con studio in Roma, via Claterna, 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

96A1193

DECRETO 26 gennaio 1996.

Determinazione della misura e delle modalità di versamento della riserva matematica di cui all'art. 4, comma 16, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, per l'assicurazione all'INAIL del personale ferroviario delle Ferrovie dello Stato S.p.a.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4, comma 14, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, che dispone, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'assicurazione all'INAIL del personale ferroviario delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto il comma 16 dello stesso art. 4, il quale stabilisce che, ai fini del pagamento da parte dell'INAIL con la decorrenza di cui sopra delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, le Ferrovie dello Stato S.p.a. provvederanno al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità da definire, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'INAIL e la Società stessa;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1984, con cui sono state approvate le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali delle rendite erogate dall'INAIL;

Viste le comunicazioni dell'INAIL e delle Ferrovie dello Stato S.p.a. in data, rispettivamente, 3 gennaio 1996 e 15 gennaio 1996, concernenti la valutazione degli oneri a carico delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e del relativo piano di ammortamento;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare delle somme da versarsi da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.a. all'INAIL a fronte degli oneri derivanti, anche a seguito di contenzioso, dalle rendite, dalle inabilità temporanee assolute e da tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995, è determinato complessivamente in lire 350 miliardi.

Art. 2.

L'importo di cui all'art. 1 sarà versato secondo un piano di ammortamento trentennale a rate annuali decrescenti e al tasso tecnico annuale del 4,50 per cento per l'intero periodo di ammortamento.

La scadenza dei versamenti è fissata al 30 giugno di ciascun anno. L'inosservanza di tale termine comporterà la corresponsione dei relativi interessi legali, nonché di un'ulteriore somma pari ad un decimo dell'importo della rata in ragione d'anno.

Art. 3.

L'INAIL può conferire in regime di convenzione, alla direzione sanità ambiente e ispettorato delle Ferrovie dello Stato S.p.a. la funzione di accertamento medico-legale relativo all'inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

p. *Il Ministro del tesoro*
VEGAS

96A1162

DECRETO 31 gennaio 1996.

Approvazione del bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1996.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visti gli articoli 18 e 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernenti le competenze residue e le attività delegate del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di formazione professionale nonché il finanziamento delle stesse;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, concernenti la istituzione ed il finanziamento del Fondo di rotazione e del Fondo per l'integrazione dei progetti speciali nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, istitutiva del Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modifiche, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Viste le disposizioni finanziarie contenute nell'art. 2, commi 9 e 9-*bis*, nell'art. 4, comma 9 e nell'art. 10 della legge n. 236/1993, già citata;

Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del Fondo di rotazione ex art. 25 della legge n. 845/1978;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1979 concernente le norme per l'amministrazione del Fondo per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1979 concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'art. 28 della legge n. 675/1977;

Vista la legge 14 febbraio 1987, n. 40, e successive modificazioni, che prevede un finanziamento annuo di L. 9.500.000.000 per il finanziamento del coordinamento operativo degli enti di cui all'art. 1 della stessa legge;

Vista la nota n. 2204.3/233 del 9 novembre 1995 dell'INPS con la quale viene comunicato che il gettito presunto per l'anno 1996 della maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 è pari a lire 810 miliardi ed è determinato in lire 30 miliardi il saldo relativo allo stesso gettito per l'esercizio precedente;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996 che ai capitoli 8055 ed 8056 prevede l'assegnazione al Fondo di rotazione già citato rispettivamente delle somme di L. 13.580.000.000 e di L. 10.670.000.000;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 1, comma 72, prevede il versamento diretto da parte dell'INPS dei 2/3 della maggiorazione contributiva di cui all'art. 25 della legge 31 dicembre 1978, n. 845, al Fondo di rotazione istituito dall'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per cui la somma che affluirà quale terzo del suddetto gettito è provvisoriamente determinata in L. 266.968.666.667;

Ritenuta la opportunità di assegnare ai capitoli appresso indicati le somme a fianco di ognuno segnate per il finanziamento delle attività di cui all'art. 18 della legge n. 845/1978, nell'ambito delle disponibilità stanziate sul già citato capitolo 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Capitolo 7005 . . . . L. 6.000.000.000

Capitolo 7008 . . . . L. 2.000.000.000

Capitolo 7010 . . . . L. 2.670.000.000

Considerato che è stata versata dalla U.E. per il finanziamento del fascicolo F.S.E. - 936106 la somma di L. 20.118.835.740, da assegnare ai capitoli 9001 delle entrate e 4001 delle uscite del bilancio in argomento;

Considerato che l'avanzo provvisorio di amministrazione al 31 dicembre 1995 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo è pari a L. 346.900.110.711 rappresentato dalle somme che vengono reiscritte nell'esercizio 1996 e provenienti dall'esercizio 1995 come da allegato *A* al presente decreto del quale costituisce parte integrante;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese della gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo;

Decreta:

Articolo unico

È approvato lo stato di previsione, sia in termini di cassa che di competenza, delle entrate e delle spese del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 e dell'art. 9 della legge n. 236/1993, per l'esercizio finanziario 1996, allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Roma, 31 gennaio 1996

Il Ministro: TREU

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO

ALLEGATO *A* AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Determinazione dell'avanzo provvisorio di amministrazione Esercizio finanziario 1996

Capitolo	Descrizione	Importo
5003	Spese legali, oneri di liquidazione Enti di formazione	90.457.426
5004	Gestione sistema informatico F.S.E. Ministero/Regioni	4.390.519.440
6020	Oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art. 18, comma 13, del decreto-legge n. 515/1995)	3.000.000.000
7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978	43.792.362.169
7004	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività di cui all'art. 1 della legge n. 113/1986	86.034.417.812
7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale all'estero (art. 18 - *d)* della legge n. 845/1978)	6.237.335.347
7006	Spese per il finanziamento di attività formative in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo (art. 18 - *e)* della legge n. 845/1978)	226.760.000
7008	Spese per attività di formazione e documentazione (art. 18 - *f)* della legge n. 845/1978)	4.624.999.277
7010	Spese per il finanziamento di iniziative di formazione professionale nei casi di squilibrio (art. 18 - *h)* della legge n. 845/1978)	8.044.036.000
7015	Spese per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (legge n. 236/1993, art. 9, 1)	15.022.057.566
7016	Spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (legge n. 236/1993, art. 9, 2)	20.000.000.000
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge n. 492/1988	155.437.165.674
	Totale . . .	346.900.110.711

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
UFFICIO CENTRALE ORIENTAMENTO FORMAZIONE PROFESSIONALE LAVORATORI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E PER L'ACCESSO AL FONDO SOCIALE EUROPEO
(art. 9, quinto comma, della legge 19 luglio 1993, n. 236)

Bilancio di previsione 1996 - ENTRATE

Capitolo	Descrizione Entrate	Previsioni di entrata	Previsioni di cassa
	TITOLO I - Entrate correnti		
	Categoria 04 - Redditi e proventi patrimoniali		
1001	Interessi attivi su fondi depositati in c/c fruttifero presso istituti di credito	0	0
1002	Interessi attivi su recuperi di contributi	0	0
1003	Fondo di riserva	0	0
	Totale categoria 04 . . .	0	0
	Totale entrate correnti . . .	0	0
	TITOLO II - Entrate in conto capitale		
	Categoria 10 - Trasferimenti attivi in conto capitale		
2001	Versamento da parte dell'INPS delle maggiori entrate di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978	266.968.666.667	266.968.666.667
2004	Trasferimento di cui al capitolo 8055 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	13.580.000.000	13.580.000.000
2005	Trasferimento di cui al capitolo 8056 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale	10.670.000.000	10.670.000.000
	Totale categoria 10 . . .	291.218.666.667	291.218.666.667
	Categoria 11 - Riscossione crediti		
3001	Recuperi su finanziamenti erogati ad enti ed organismi della formazione professionale	0	0
3002	Entrate eventuali e diverse	0	0
	Totale categoria 11 . . .	0	0
	Totale entrate conto capitale . . .	291.218.666.667	291.218.666.667

Capitolo	Descrizione Entrate	Previsioni di entrata	Previsioni di cassa
	TITOLO III - Entrate per partite di giro		
4001	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento di attività di formazione professionale gestita dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	20.118.835.740	20.118.835.740
4002	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento formazione professionale estero (Paesi CEE)	0	0
4003	Somme affluite dalla CEE/FSE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	0	0
4004		0	0
4005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0
	Totale Titolo III - partite di giro . . .	20.118.835.740	20.118.835.740
	Totale generale delle entrate . . .	311.337.502.407	311.337.502.407
	Avanzo amministrazione al 31 dicembre 1994 (provvisorio) . . .	346.900.110.711	346.900.110.711
	Totale generale delle disponibilità . . .	658.237.613.118	658.237.613.118

Bilancio di previsione 1996 - USCITE

Capitolo	Descrizione Uscite	Previsioni di spesa	Previsioni di cassa
	TITOLO I - Spese correnti		
	Categoria 04 - Acquisto di beni e servizi		
5001	Spese relative all'amministrazione del Fondo	0	0
5003	Spese legali, oneri di liquidazione enti formazione	90.457.426	90.457.426
5004	Gestione sistema informatico F.S.E./Ministero/Regioni	4.390.519.440	4.390.519.440
	Totale categoria 04 . . .	4.480.976.866	4.480.976.866
6003	Trasferimento al Ministero del tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro di cui all'art. 10, primo comma, lettera *c)*, della legge n. 236/1993	0	0
6004	Trasferimento al Ministero del tesoro per la riassegnazione ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro di cui all'art. 10, primo comma, lettera *b)*, della legge n. 236/1993	0	0
6011	Trasferimento al F.S.E. di contributi da restituire per responsabilità principale o sussidiaria dello Stato membro	0	0
6015	Somme occorrenti per la copertura degli oneri di cui all'art. 3, comma 1-*quater*, della legge n. 160/1988	0	0
6016	Trattamento economico sostitutivo retribuzione operai agricoli casi afta epizotica (art. 9, comma 4, della legge n. 218/1988)	0	0
6017	Somma da riassegnare al Ministero del tesoro in conto entrate del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 572	0	0
6018	Somme da versare al Ministero del tesoro per riassegnazione al Ministero del lavoro (decreto-legge n. 416/1995)	0	0
6019	Integrazione somme da versare all'INPS ai sensi della legge n. 492/1988	0	0
6020	Oneri assicurativi relativi ai lavori socialmente utili (art. 18, comma 13, del decreto-legge n. 515/1995)	3.000.000.000	1.000.000.000
	Totale categoria 06 . . .	3.000.000.000	1.000.000.000
	Totale uscite correnti . . .	7.480.976.866	5.480.976.866

Capitolo	Descrizione Uscite	Previsioni di spesa	Previsioni di cassa
	TITOLO II - Spese in conto capitale		
	Categoria 12 - Investimenti conto sociale		
7001	Contributi da erogare per il cofinanziamento di programmi o progetti formativi cofinanziati dal Fondo sociale europeo (art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993)	0	0
7002	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività residue del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 22 della legge n. 845/1978	13.580.000.000	13.580.000.000
7003	Contributi da erogare per le provvidenze di cui all'art. 26 della legge n. 845/1978	43.792.362.169	21.896.181.085
7004	Contributi da erogare per il finanziamento delle attività di cui all'art. 1 della legge n. 113/1986	86.034.417.812	25.810.325.344
7005	Spese per l'istituzione ed il finanziamento di corsi di formazione professionale all'estero (art. 18, lettera *d)*, della legge n. 845/1978)	12.237.335.347	6.199.220.980
7006	Spese per il finanziamento di attività formative in programmi di assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo (art. 18, lettera *e)*, della legge n. 845/1978)	226.760.000	226.760.000
7007	Spese per attività di ricerca, studio e sperimentazione (art. 18, lettera *f)*, della legge n. 845/1978)	0	0
7008	Spese per attività informazione e di documentazione (art. 18, lettera *f)*, della legge n. 845/1978)	6.624.999.277	4.624.999.277
7010	Spese per il finanziamento iniziative formazione professionale casi di squilibrio (art. 18, lettera *h)*, della legge n. 845/1978)	10.714.036.000	4.826.421.600
7011	Spese per interventi di formazione continua ex art. 9 della legge n. 236/1993 erogate dal Ministero nei casi di crisi di settore (art. 9, terzo comma, quinta parte)	0	0
7015	Spese per l'analisi e l'approfondimento delle situazioni locali occupazionali (legge n. 236/1993, articoli 9 e 1)	15.022.057.566	15.022.057.566
7016	Spese per la realizzazione di servizi di informazione e consulenza (legge n. 236/1993, articoli 9 e 2)	20.000.000.000	20.000.000.000
7017	Contributi da erogare per il finanziamento della legge n. 492/1988	155.437.165.674	62.174.866.270
7018	Spese coordinamento operativo degli enti di cui all'art. 1 della legge n. 40/1987	9.500.000.000	9.500.000.000
7019	Spese per interventi finanziari di cui alla legge n. 181/1989 (crisi siderurgica)	0	0
7020	Spese per interventi di formazione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 223/1991	0	0
7021	Spese per interventi di formazione continua ex art. 9, comma 3-*bis*, della legge n. 236/1993	0	0
7022	Contributi al comune ed alla provincia di Napoli ex art. 4, comma 9, della legge n. 236/1993	0	0
7023	Interventi di formazione continua, di aggiornamento o riqualificazione, per operatori della formazione professionale degli enti di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 40/1987 (art. 9, terzo comma, prima parte, della legge n. 236/1993)	0	0
7024	Interventi di formazione continua a lavoratori occupati in aziende beneficiarie dell'intervento straordinario di integrazione salariale (art. 9, terzo comma, seconda parte, della legge n. 236/1993)	0	0
7025	Interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale per dipendenti da aziende che contribuiscano in misura non inferiore al 20 per cento delle attività (art. 9, terzo comma, terza parte, della legge n. 236/1993)	0	0
7026	Interventi di formazione professionale per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, formulate congiuntamente da imprese o gruppi di imprese e dalle organizzazioni sindacali, anche a livello aziendale, ovvero dalle corrispondenti associazioni e dagli organismi paritetici, che abbiano per oggetto la formazione professionale (art. 9, terzo comma, quarta parte, della legge n. 236/1993)	0	0
7027	Interventi a favore dell'area torrese, stabiese e di Airola - Regione Campania (art. 2, comma 9, della legge n. 236/1993)	0	0
7028	Interventi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Campania e comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali (art. 2, comma 9-*bis*, della legge n. 236/1993)	0	0
7029	Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993	257.468.666.667	257.468.666.667
	Totale categoria 12 . . .	630.637.800.512	441.329.498.788
	Totale spese conto capitale . . .	630.637.800.512	441.329.498.788

Capitolo	Descrizione Uscite	Previsioni di spesa	Previsioni di cassa
	TITOLO II - Uscite per partite di giro		
9001	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE/FSE ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	20.118.835.740	20.118.835.740
9002	Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti CEE /FSE ricompresi in progetti relativi ad attività formativa svolta all'estero (Paesi CEE)	0	0
9003	Erogazione delle somme affluite dalla CEE per il finanziamento dell'assistenza tecnica ai programmi di interesse comunitario	0	0
9004	Somme affluite dalla CEE per la gestione di attività a finanziamento globale del Fondo sociale europeo	0	0
9005	Somme erroneamente affluite alla gestione	0	0
	Totale Titolo III - partite di giro ...	20.118.835.740	20.118.835.740
	Totale generale delle uscite ...	658.237.613.118	466.929.311.394
	Riporto del totale generale delle entrate ...	658.237.613.118	658.237.613.118
	Avanzo (+)/disavanzo (-) della gestione ...	-0	191.308.301.724

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

96A1102

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 10 novembre 1995.

Decadenza di progetti di ricerca ammessi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346;

Visti i punti 7 e 8 della lettera *A* della deliberazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 aprile 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994) che prevedono le ipotesi di decadenza del provvedimento di concessione del finanziamento;

Viste le proposte di decadenza trasmesse dall'istituto gestore del Fondo speciale ricerca applicata, relative ai progetti di ricerca e/o di formazione professionale già deliberati che rientrano nelle ipotesi di cui sopra;

Considerata la necessità di adottare il provvedimento di decadenza dei progetti di cui sopra;

Delibera:

Vengono dichiarate decadute le seguenti operazioni:

Prat. n. 53616/67 APRIMATIC S.p.a. - Villa Fontana di Medicina (Bologna).
«Formazione di ricercatori e tecnici di ricerca per il settore dell'Home Automation».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 53927 BETAMOTOR S.p.a. - Rignano sull'Arno (Firenze).
«Motociclo da trial innovativo».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 56042 BIONFORMEDICAL S.p.a. Milano.
«Progetto Hiteco - Automazione avanzata per il settore sanitario».
Delibera MURST: 29 dicembre 1993.

Prat. n. 55557 BIO RAD S.r.l. - Segrate (Milano).
«Sviluppo di strumenti e reagenti per citometria a flusso».
Delibera MURST: 18 marzo 1994.

Prat. n. 49605 CIBRED SUD S.r.l. - Albano Laziale (Roma).
«Unità per il controllo di processi basata su tecniche di intelligenza artificiale».
Delibera MURST: 25 luglio 1989.

Prat. n. 56069 COSTELMAR S.r.l. - Napoli.
«Quadri elettrici a media tensione in SF6 con interruttori sottovuoto gestiti con l'ausilio di tecniche optoelettroniche».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 54893 DATABASE INFORMATICA S.p.a. - Pomezia (Roma).
«Ribs - Sistema per il reperimento intelligente di informazioni testuali».
Delibera MURST: 8 luglio 1993.

Prat. n. 55087 DATABASE INFORMATICA S.p.a. - Pomezia (Roma).
«Automazione innovativa di un'agenzia bancaria».
Delibera MURST: 8 luglio 1993.

Prat. n. 54357/67 ELCAT S.p.a. - Rivoli (Torino).
«Formazione di ricercatori con competenze relative alle metodologie di progettazione e gestione della produzione assistite da calcolatore».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 52349 FERROVIE DELLO STATO Società di trasporti e servizi per azioni - Roma.
«Studio e realizzazione di batterie innovative per impieghi nel campo ferroviario».
Delibera MURST: 29 dicembre 1990.

Prat. n. 55070 FERROVIE DELLO STATO Società di trasporti e servizi per azioni - Roma.
«Carrello per la misura dei profili minimi».
Delibera MURST: 8 luglio 1993.

Prat. n. 55971 FBM HUDSON ITALIANA S.p.a. - Milano.
«Sottosistemi speciali di contenimento gas per stazioni di prova di vettori spaziali».
Delibera MURST: 14 aprile 1994.

Prat. n. 53294 GOVONI S.p.a. - Modena ora PLANT S.p.a. - Cento (Ferrara).
«Estrazione di oli e isolanti proteici».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 53432/67 GOVONI S.p.a. - Modena ora PLANT S.p.a. - Cento (Ferrara).
«Formazione di n. 4 ricercatori esperti in tecnologie agro-alimentari».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 53905 GOVONI S.p.a. - Modena ora PLANT S.p.a. - Cento (Ferrara).
«Sistema integrato di supervisione impianti».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 54489 GOVONI S.p.a. - Modena ora PLANT S.p.a. - Cento (Ferrara).
«Dosaggio e miscelazione di prodotti da forno».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 55060 KONTRON INSTRUMENTS S.p.a. - Milano.
«Nuova generazione di Super e Ultracentrifughe compatte, a tecnologia avanzata, collegate in rete locale».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 55207 ISI - ITAL SISTEMI PER L'INFORMATICA S.p.a. - Roma.
«Sistema integrato multistandard di teleradiomatica SIM/TRM».
Delibera MURST: 14 aprile 1994.

Prat. n. 51325 JET S.p.a. - Reggio Emilia.
«Motori per elettropompe sommerse».
Delibera MURST: 3 giugno 1991.

Prat. n. 52958 INTECS - Informatica e tecnologie di software S.p.a. - Roma.
«Sistema software per l'automazione ed il controllo di fabbrica».
Delibera MURST: 17 dicembre 1991.

Prat. n. 52067 LABEN S.p.a. - Vimodrone (Milano).
«Architetture elettroniche avanzate per applicazioni spaziali e nucleari».
Delibera MURST: 10 settembre 1991.

Prat. n. 51809 LASER VALFIVRE SORGENTI E SISTEMI S.p.a. - Firenze.
«Sorgenti e sistemi laser per la medicina e per l'industria».
Delibera MURST: 10 settembre 1991.

Prat. n. 55852 MIEL S.p.a. - Marcallo con Casone (Milano).
«Componentistica per linee aeree per la trasmissione di energia elettrica in media tensione con cavo isolato».
Delibera MURST: 29 dicembre 1993.

Prat. n. 56076 NOV.EL S.r.l. - Milano.
«Terminali mobili ricetrasmittenti per comunicazioni radio trunked digitali (TETRA)».
Delibera MURST: 29 dicembre 1993.

Prat. n. 50559 NUOVA O.M.T. OFFICINE MECCANICHE TORTONESI S.p.a. - Tortona (Alessandria).
«Veicoli trainati per il trasporto intermodale».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 51878 NUOVA ZARINE S.p.a. - Mortara (Pavia).
«Impianti automatici per la produzione di tomaie e suole speciali».
Delibera MURST: 10 settembre 1991.

Prat. n. 51326 OLEODINAMICA IOTTI & STROZZI S.p.a. - Reggio Emilia.
«Nuove valvole di controllo direzionale proporzionale».
Delibera MURST: 23 luglio 1990.

Prat. n. 51766 OLEODINAMICA IOTTI & STROZZI S.p.a. - Reggio Emilia.
«Pompe ad ingranaggio ad alta resistenza».
Delibera MURST: 23 luglio 1990.

Prat. n. 52803 PULSAR S.r.l. - Roma.
«Alimentatore miniaturizzato per display a colori».
Delibera MURST: 10 settembre 1991.

Prat. n. 50969 REGGIANE OFFICINE MECCANICHE ITALIANE S.p.a. - Reggio Emilia.
«Sistema di monitoraggio per megastrutture».
Delibera MURST: 15 dicembre 1990.

Prat. numeri 51821 - 53970/346 REGGIANE OFFICINE MECCANICHE ITALIANE S.p.a. - Reggio Emilia.
«Natante per la pulizia dei porti».
Delibera MURST: 29 dicembre 1990.

Prat. n. 54390 R.B.L. RIELLO BRUCIATORI LEGNAGO S.p.a. - Legnago (Verona).
«Riduzione delle emissioni di gas nocivi nelle caldaie per il riscaldamento civile».
Delibera MURST: 8 aprile 1993.

Prat. n. 53763 RODRIQUEZ CANTIERI NAVALI S.p.a - Messina.
«Aliscafo ad ali immerse».
Delibera MURST: 3 giugno 1991.

Prat. n. 52781 S. & T. SISTEMI E TECNOLOGIE S.p.a. - Napoli.
«Sistema per il controllo di edifici di piccole e medie dimensioni basato su un'architettura modulare distribuita PRICONED».
Delibera MURST: 29 dicembre 1993.

Prat. n. 50989 SE.TE.L. SERVIZI TECNICI LOGISTICI S.r.l. - Roma.
«Dispositivo avanzato per sistemi CBT».
Delibera MURST: 10 settembre 1991.

Prat. n. 50818 SMALTERIE OSIO S.p.a. - Osio Sopra (Bergamo).
«Nuovi smalti per acciai speciali».
Delibera MURST: 29 dicembre 1990.

Prat. n. 50907 SPEROTTO RIMAR S.p.a. - Thiene.
«Processi a membrana per l'industria tessile».
Delibera MURST: 25 luglio 1989.

Prat. n. 52117 SEPAREM S.p.a. - Biella, poi SNIA FIBRE S.p.a. - Cesano Maderno.
«Processi a membrana per l'industria tessile».
Delibere MURST: 25 luglio 1989 - 23 luglio 1990.

Prat. n. 52118 ELIOLONA S.p.a. - Milano ora TEXMANTOVA S.p.a. - Garbagnate Milanese.
«Processi a membrana per l'industria tessile».
Delibere MURST: 25 luglio 1989 - 23 luglio 1990.

Prat. n. 55541 TECHNISUB S.p.a. - Genova.
«Materiali termoplastici per attrezzature subacquee».
Delibera MURST: 29 luglio 1993.

Prat. n. 54419 TECNOMODA S.p.a. - Milano.
Costituzione «Società di ricerca» con la partecipazione del Fondo Ricerca Applicata.
Delibera MURST: 29 dicembre 1990.

Prat. n. 55567 TOFREN MACCHINE S.p.a. - Solto Collina (Bergamo).
«Applicazioni delle vibrazioni nel taglio dei materiali lapidei».
Delibera MURST: 29 luglio 1993.

Prat. n. 53266 V.A.I. VIDEO APPLICAZIONI INDUSTRIALI S.r.l. - Aprilia (Latina).
«Sistema per acquisizione, trattamento e presentazione in tempo reale di firme ed elementi grafici per applicazioni bancarie».
Delibera MURST: 22 aprile 1992.

Prat. n. 56033 V.D.S. VIDEO DISPLAY SYSTEMS S.p.a. - Firenze.
«HPPS sistema di elaborazione ad elevato parallelismo».
Delibera MURST: 29 luglio 1993.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 novembre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrata alla Corte dei conti l'11 dicembre 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 188

96A1103

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 31 gennaio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 23 gennaio 1996 che hanno disposto per il 31 gennaio 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 31 gennaio 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,74 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 95,59 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 91,40 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 321.441.675.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 30 aprile 1996, a L. 617.035.301.500 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 luglio 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministro del tesoro per il 1997 ammonta a L. 1.443.884.445.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 31 gennaio 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,41 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 94,93 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,20 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1241

DECRETO 16 febbraio 1996.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata triennale, con godimento 22 febbraio 1996, prima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, come risulta modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 9.470 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 5,75% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di tre anni con inizio il 22 febbraio 1996 e scadenza il 22 febbraio 1999.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Nel presente decreto, ogni riferimento all'ECU si intende come riferimento alla definizione dell'ECU nell'ordinamento giuridico comunitario e in ogni sua eventuale modifica.

Il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata come unità di conto della Comunità europea. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Art. 3.

I certificati emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio

1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui al comma precedente può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverra nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione ne di divisione dei titoli al portatore di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore. Per i certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta hanno facoltà di regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme in quanto applicabili contenute nella convenzione per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli

risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 20 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 22 febbraio 1996, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 20 febbraio 1996, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, di cui al terzo comma dell'articolo 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 22 febbraio 1996, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse, il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lire/ECU del giorno 20 febbraio 1996, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 6.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 22 febbraio 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,

convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui al successivo art. 14.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 22 febbraio di ciascun anno a partire dal 1997 e sino al 1999. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati, qualora l'ECU, al momento del pagamento stesso, non sia ancora stato introdotto in Italia come moneta unica europea, verranno effettuati, a scelta del portatore, in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 22 febbraio di ciascun anno dal 1997 al 1999, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato né come unità di conto della Comunità europea né come moneta dell'Unione europea, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU come unità di conto della Comunità europea;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1997 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1217

DECRETO 16 febbraio 1996.

Emissione dei certificati del Tesoro in ECU, di durata quinquennale, con godimento 22 febbraio 1996, prima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato che istituisce la Comunità economica europea, come risulta modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, di ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea;

Visto il regolamento del Consiglio della Comunità europea n. 3320/94 del 22 dicembre 1994, con il quale è stata definita la composizione del paniere dell'ECU in monete degli Stati membri;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 febbraio 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 9.470 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 6,50% annuo lordo, fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 22 febbraio 1996 e scadenza il 22 febbraio 2001.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Nel presente decreto, ogni riferimento all'ECU si intende come riferimento alla definizione dell'ECU nell'ordinamento giuridico comunitario e in ogni sua eventuale modifica.

Il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata come unità di conto della Comunità europea. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Counità europea fissati come appresso:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Art. 3.

I certificati emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da 5.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui al comma precedente può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di Certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore. Per i certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 agosto 1993, n. 313.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta hanno facoltà di regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxembourg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme in quanto applicabili contenute nella convenzione per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente la quota da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, fino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati, e, per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire, entro le ore 15,30 del giorno 20 febbraio 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 22 febbraio 1996, senza corresponsione di dietimi di interesse.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli». A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia, indicate dagli

operatori come filiali di ritiro delle materialità, rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 20 febbraio 1996, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, di cui al terzo comma dell'articolo 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 22 febbraio 1996, la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse, il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lire/ECU del giorno 20 febbraio 1996, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, art. 6.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 22 febbraio 2001 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui al successivo art. 14.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 22 febbraio di ciascun anno a partire dal 1997 e sino al 2001. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati, qualora l'ECU, al momento del pagamento stesso, non sia ancora stato introdotto in Italia come moneta unica europea, verranno effettuati, a scelta del portatore, in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevata dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 22 febbraio di ciascun anno dal 1997 al 2001, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato né come unità di conto della Comunità europea né come moneta dell'Unione europea, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU come unità di conto della Comunità europea;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

I certificati provvisori di cui al secondo comme del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1997 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1996

Il Ministro: DINI

96A1218

DECRETO 21 febbraio 1996.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 febbraio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 7 febbraio 1996 che hanno disposto per il 15 febbraio 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta, centottantuno e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 febbraio 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,85 per i B.O.T. a novanta giorni, a L. 95,75 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 91,55 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 102.232.423.000 per i buoni a novanta giorni con scadenza 15 maggio 1996; a L. 255.088.962.000 per i titoli a centottantuno giorni con scadenza 14 agosto 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 592.286.840.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 14 febbraio 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,50 per i B.O.T. a novanta giorni, à L. 95,08 per i B.O.T. a centottantuno giorni e a L. 90,35 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A1242

DECRETO 21 febbraio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 marzo 1996 è pari a 10.828 miliardi;

Decreta:

Per il 29 febbraio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 31 maggio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 febbraio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A1243

DECRETO 21 febbraio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 febbraio 1996 è pari a 10.828 miliardi;

Decreta:

Per il 29 febbraio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 30 agosto 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 febbraio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verra inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A1244

DECRETO 21 febbraio 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 109.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 febbraio 1996 è pari a 10.828 miliardi;

Decreta:

Per il 29 febbraio 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 28 febbraio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 26 febbraio 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1996

Il direttore generale: DRAGHI

96A1245

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Approvazione della perizia di variante alla convenzione n. 95/90: «Impianto di irrigazione degli arenili di Margherita di Savoia e di Zapponeta», secondo lotto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota del Consorzio per la bonifica della Capitanata del 19 luglio 1995, prot. 8564, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione dei lavori dell'«Impianto di irrigazione degli arenili di Margherita di Savoia e di Zapponeta», con allegata relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;

Vista la delibera del Consorzio per la bonifica della Capitanata n. 1036 del 7 luglio 1992;

Visto il nulla-osta del Ministero dei trasporti e della navigazione, prot. n. 0320 dell'8 gennaio 1995, relativo al rilascio della licenza di concessione demaniale marittima per la realizzazione di opere di protezione a mare dell'impianto di irrigazione degli arenili di Margherita di Savoia e di Zapponeta;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/3656 del 27 settembre 1995;

Visto il parere del nucleo di valutazione prot. 8/1880 del 24 novembre 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.3 della relazione allegata alla nota prot. 8564 del 19 luglio 1995, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valore in milioni di lire):

	Da convenzione	Da aggiudicare	Da variante anteriore	Da variante in esame
Lavori	8.487	6.517	—	8.621
Imprevisti	845	429	—	18
Lievitazione prezzi	50	50	—	—
Spese generali	1.024	1.024	—	1.024
I.V.A.	1.754	1.754	—	1.754
Ribassi d'asta	—	1.643	—	—
Ind. esproprio	—	327	—	327
Ind. ritardato pagamento	—	416	—	416
Totale	12.160	12.160	—	12.160

3) di concedere la proroga richiesta di 24 mesi, dalla data di registrazione della presente delibera, per gli adempimenti necessari all'esecuzione dei lavori di variante, oltre il tempo trascorso dalla data di scadenza della convenzione (16 agosto 1993) per come specificato al punto 2.7 della citata relazione.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 40

96A1167

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Approvazione della perizia di variante alla convenzione n. 301/87: «Acquisizione e sistemazione di aree negli agglomerati di Potenza».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modifiche;

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota del Consorzio A.S.I. di Potenza prot. 5264 del 31 luglio 1995, con la quale si richiede l'approvazione di due perizie di variante per l'«Acquisizione e sistemazione di aree negli agglomerati di Potenza», con allegata relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;

Visto il parere n. 1741 del 27 luglio 1989 del comitato tecnico amministrativo della regione Basilicata;

Visto il parere n. 5 dell'11 agosto 1990 della regione Basilicata - Dipartimento assetto territorio - Ufficio opere pubbliche e difesa del suolo;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo prot. n. 9/3810 del 6 ottobre 1995;

Visto il parere del nucleo di valutazione prot. 8/2117 del 6 novembre 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare le perizie di variante per come specificato al punto 2.3 della relazione tecnica allegata alla nota prot. 5264 del 31 luglio 1995, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato (valore in milioni di lire):

	Da convenz.		Da aggiud.	Da I variante	Da chiusura amm.va
Acquisizione aree	4.702	18.865	2.600	2.600	2.600
Lavori area Tito . .	14.163		14.163	14.163	14.546
Lavori area Potenza	—		—	3.178	3.019
Imprevisti	1.205		3.307	129	102
Lievitazione prezzi	915		915	915	25
Spese generali	1.716		1.716	1.716	2.000
I.V.A.	3.339		3.339	3.339	3.741
Ribassi d'asta - economie	—		0,2	—	7
Totale . . .	26.040		26.040,2	26.040	26.040

Si precisa che la voce «spese generali» e stata aumentata, rispetto all'importo fissato in convenzione, di L. 284.000.000. Detta somma costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con la Cassa depositi e prestiti.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 39

96A1168

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 1995, dei fondi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visti gli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge che prevedono la concessione di contributi i conto capitale a sostegno dell'uso razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, della riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, della più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica;

Visto in particolare l'art. 9 della citata legge n. 10/1991 che assegna al CIPE il compito di provvedere alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del 15 febbraio 1991 recante direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Viste le delibere CIPE dell'8 ottobre 1991, del 30 dicembre 1992 e del 26 marzo 1993 con cui sono stati ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i fondi relativi agli stanziamenti per gli anni 1991 e 1992 della citata legge n. 10/1991;

Vista la nota 18 settembre 1995 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, l'assunzione degli impegni di spesa a carico del capitolo 7716 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1995 nei limiti di 41,031 miliardi;

Vista la proposta di ripartizione avanzata dal Ministero dell'industria con nota n. 835174 del 24 novembre 1995, formulata sulla base del parere del comitato tecnico di collaborazione e coordinamento tra il Ministero dell'industria, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituito con decreto del Ministro dell'industria in data 29 maggio 1991;

Ritenuto, in considerazione delle difficoltà incontrate dalle regioni nell'istruttoria dei progetti, in particolare

per quanto concerne l'adozione di un criterio obiettivo ed univoco per la misurazione del risparmio energetico, di condividere con riferimento all'anno 1995, i criteri proposti dal Ministro dell'industria;

Considerato che le regioni Valle d'Aosta e Molise non hanno presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, la somma di lire 41,031 miliardi, stanziata per il 1995, è ripartita tra le regioni — come riportato nella colonna *C* della tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera — in base alla seguente metodologia:

il 100% dell'ammontare complessivo è ripartito secondo le percentuali di cui alla tabella 1, colonna *B*, determinate tenuto conto della media delle percentuali di ripartizione fissata dal CIPE sulla base degli stanziamenti previsti rispettivamente dalla legge n. 308/1982 e successivi rifinanziamenti (tabella 1, colonna *A*) ricalcolate ridistribuendo nelle stesse proporzioni le somme destinate alle regioni Valle d'Aosta e Molise che per l'anno 1995 non hanno presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pertanto il 100% dei fondi disponibili è ripartito tra le regioni secondo la tabella 1, colonna *C*.

A ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano è demandata la ripartizione dei fondi assegnati per le finalità previste dagli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 26

TABELLA 1

RIPARTIZIONE FONDI ALLE REGIONI
AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 10/1991
ESERCIZIO 1995

	A (*) % CIPE legge n. 308/1982 e successivi rifinanziamenti	*B* % CIPE regioni ammesse alla ripartizione	*C* Ripartizione fondi in base a % CIPE dei fondi legge n. 10/1991 (milioni di lire)
Piemonte	8,7744	8,9176	3658,9
Valle d'Aosta	0,7305	—	—
Liguria	3,0551	3,1050	1274,0
Lombardia	14,7460	14,9866	6149,1
Trento	1,0732	1,0908	447,6
Bolzano	1,2119	1,2316	505,4
Friuli-Venezia Giulia	2,4596	2,4997	1025,6
Veneto	7,7317	7,8578	3224,1
Emilia-Romagna	8,5964	8,7367	3584,8
Toscana	7,0210	7,1356	2927,8
Marche	2,2951	2,3326	957,1
Umbria	2,3933	2,4324	998,0
Lazio	6,6906	6,7998	2790,0
Molise	0,8750	—	—
Abruzzo	2,1361	2,1710	890,8
Campania	5,6406	5,7326	2352,2
Puglia	7,5458	7,6690	3146,7
Basilicata	1,6127	1,6390	672,5
Calabria	2,9649	3,0133	1236,4
Sicilia	7,4574	7,5791	3109,8
Sardegna	4.9885	5,0698	2080,2
	100,0	100,0	41031,0

(*) Media ponderata degli indici di ripartizione di ogni articolo rispetto allo stanziamento della legge n. 308/1982, e successivi rifinanziamenti (art. 6: 780 md; art. 8: 601 md; art. 12: 166 md).

96A1169

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 320ª seduta pubblica per mercoledì 28 febbraio 1996 alle ore dodici con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente
Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

96A1283

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

Provvedimento n. 21 del 10 febbraio 1996

Specialità medicinali:

ALBUMINA UMANA BEHRINGWERKE (1 fiala 10 ml 20% 1 flacone 50 ml 20%);

BEHRIGAMMA® (1 fiala 2 ml - 1 fiala 5 ml);

GAMMA-TET® P (1 fiala ml 250 UI - 1 fiala 2 ml 500 UI);

GAMMA - VENIN P (1 flac. liof. 500 mg + 1 f.s. 10 ml - 1 flac. liof. 2,5 + 1 f.s. 50 ml - 1 flac. liof. 5 g + 1 f.s. 100 ml + set);

HAEMATE® P (1 flac. liof. 250 UI + 1 f.s. 10 ml + set - 1 flac. liof. 500 UI + 1 f.s. 20 ml + set - 1 flac. liof. 1.000 UI + 1 f.s. 30 ml + set);

KYBERNIN® P (1 flac. liof. 500 UI + 1 f.s. 10 ml - 1 flac. liof. 1.000 UI + 1 f.s. 20 ml + set);

RHESOGAMMA® (1 fiala 2 ml 0,2 mg - 1 fiala 3 ml 0,3 mg);

VENIMMUN® (1 flac. liof. 500 mg + 1 f.s. 10 ml - 1 flac. liof. 2,5 g + 1 f.s. 50 ml + set - 1 flac. liof. 5 g + 1 f.s. 100 ml + set - 1 flac. liof. 10 g + 1 fl.s. 200 ml + set).

Titolare A.I.C.: Behringwerke AG. Mauburg/Lahn (Rep. Fed. di Germania).

Modifica apportata: trasferimento di rappresentanza.

La rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Centeon S.p.a., con sede e domicilio fiscale viale Gran Sasso 18/A - Milano.

Si autorizzano gli stampati con le modifiche conseguenti al trasferimento di rappresentanza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo smaltimento delle scorte è concesso per un periodo di 6 mesi.

96A1210

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «HAVRIX™ 1440»

È autorizzata l'immissione in commercio della seguente specialità medicinale con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto n. 18/96 del 22 gennaio 1996

Specialità: HAVRIX™ 1440.

Confezioni:

1 flacone da 1 dose di vaccino da 1,0 ml;

1 siringa preriempita da 1 dose di vaccino da 1,0 ml, a base di vaccino contro l'epatite A, sospensione sterile contenente virus dell'epatite A ceppo HM 175, coltivati in cellule diploidi umane e successivamente inattivati con formaldeide ed adsorbiti con idrossido di alluminio.

Titolare A.I.C.: SmithKline Beecham farmaceutici S.p.a., via Zambeletti, Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151.

Numero di A.I.C.:

1 flacone da 1 dose di vaccino da 1,0 ml: 029545011 (in base 10), 0W5NKM (in base 32);

1 siringa preriempita da 1 dose di vaccino da 1,0 ml: 029545023 (in base 10), 0W5NKZ (in base 32).

Classificazione: classe C.

Classificazione internazionale: J07BC (vaccino dell'epatite A).

96A1211

Autorizzazioni relative alla commercializzazione di alimenti provenienti da Stati membri della Comunità europea o originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, contenenti additivi alimentari.

Elenco delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto ministeriale 28 febbraio 1994, n. 265, concernente la commercializzazione di alimenti provenienti da Stati membri della Comunità europea o originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, contenenti additivi alimentari.

Imprese	Prodotti	Paesi di provenienza
Lidl Italia - Stradone Padovana, 8, località Lamacchia, Arcole (Verona)	Dessert a base di latte e cioccolato contenente: E 472 b esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi alla dose di 10 g/kg	Francia
D & C - Compagnia di importazione prodotti alimentari, dolciari, vini e liquori S.p.a., via Nannetti, 1, Zola Predosa (Bologna).	«Flour Tortillas old el paso» contenente: E 200 acido sorbico alla dose di 0,1%; E 422 glicerolo alla dose del 4,5%; E 471 mono e digliceridi degli acidi grassi alla dose dello 0,44%	Olanda
CPC - Italia, Via dei Giardini, 16 - Milano	Mousse al cioccolato contenente: E 340 ortofosfato di potassio alla dose dello 0,06%	Gran Bretagna
Felix Austria GMBH - Kousul Herbert, Felix Straße, 24 - Mattersburg (Austria)	Ketchup contenente: E 202 potassio sorbato alla dose di 426 mg/kg	Austria

96A1212

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Associazione Centro ILSE, in Milano ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1996 l'Associazione Centro ILSE, con sede in Milano, è stata autorizzata ad acquistare un immobile dalla sig.ra Festorazzi Simonetta.

96A1143

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 febbraio 1996

Dollaro USA	1569,75
ECU	1983,38
Marco tedesco	1081,25
Franco francese	314,14
Lira sterlina	2420,87
Fiorino olandese	965,47
Franco belga	52,562
Peseta spagnola	12,835
Corona danese	279,56
Lira irlandese	2490,72
Dracma greca	6,528
Escudo portoghese	10,385
Dollaro canadese	1140,64
Yen giapponese	14,961
Franco svizzero	1327,37
Scellino austriaco	153,72
Corona norvegese	247,36
Corona svedese	232,58
Marco finlandese	348,21
Dollaro australiano	1181,55

96A1287

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 7 febbraio 1996 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 febbraio 1996, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 1996 è di L. 97,90, quello dei buoni a centottantuno giorni con scadenza il 14 agosto 1996 è di L. 95,80 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 14 febbraio 1997 è di L. 91,60, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A1270

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione alla Fondazione Gioventù Nova, in Varese ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1996 la Fondazione Gioventù Nova, con sede legale in Varese, via Marcobi n. 8, è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'on. Pio Alessandrini, consistente in un appartamento al primo piano (secondo fuori terra) della casa in condominio sita in Varese, via Marcobi n. 8, composto di due locali oltre i servizi e con annesso un vano cantina al piano cantinato per il valore di L. 90.000.000, come da rogito per notaio Renato Tabucchi, repertorio n. 128998 del 10 settembre 1993.

96A1142

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Garbagnate Due», in Garbagnate

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1996 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa edilizia «Garbagnate Due», con sede in Garbagnate (Milano), rag. Franco Riva nato a Giussano (Milano) il 17 marzo 1953 ed ivi residente in via Donizetti n. 19, sono stati prorogati fino all'8 agosto 1996.

96A1209

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al direttore didattico del circolo di Ascoli Piceno Centro ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale n. 604/Sett. 1° del 19 dicembre 1995 del prefetto della provincia di Ascoli Piceno, il direttore didattico del circolo di Ascoli Piceno Centro, è stato autorizzato ad accettare la donazione di un televisore 28" mod. Loeve con televideo e stereo, del valore di L. 1.500.000 e un videoregistratore mod. Saba 4 testine del valore di L. 950.000, disposta dalla SGL Carbon S.p.a. di Ascoli Piceno.

96A1144

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., in San Marco Argentano, in liquidazione coatta amministrativa.

Nella riunione del 22 gennaio 1996 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca agricola Nord Calabria S.p.a., con sede in San Marco Argentano (Cosenza), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro del 26 gennaio 1993 ai sensi dell'art. 67 della legge bancaria, l'avv. Giuseppe Desiderio è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 81, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

96A1145

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria, società cooperativa a responsabilità limitata, in Verbicaro.

Si comunica che in data 31 gennaio 1996 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo dell'Alto Tirreno della Calabria (Verbicaro provincia di Cosenza), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Verbicaro (Cosenza), disposta con decreto del Ministro del tesoro in data 12 agosto 1994, a seguito della restituzione di detta banca alla gestione ordinaria.

96A1146

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bari

La giunta della regione Puglia con atto n. 5963 del 28 dicembre 1995, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Bari, concernente il progetto per installazione cabina di riduzione e misura gas metano.

96A1185

PROVINCIA DI ANCONA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Ancona e Fabriano

Il consiglio provinciale, con deliberazione n. 334 del 20 dicembre 1995, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale n. 34/1992, la variante normativa al piano regolatore generale vigente del comune di Ancona per l'artigianato di servizio, in conformità del parere dell'ufficio urbanistica e del CPT, allegati n. 1 e 2.

Il consiglio provinciale, con deliberazione n. 329 del 20 dicembre 1995, ha stabilito:

1) di approvare, ai sensi della legge regionale n. 34/1992, la variante al piano regolatore generale del comune di Fabriano per la costruzione di una strada in località Marischio con le prescrizioni di cui al parere del CPT, allegato n. 2;

2) di respingere l'osservazione della sig.ra Pallotta Mariangela per le stesse motivazioni formulate dall'amministrazione comunale con delibera del consiglio comunale n. 67 del 24 maggio 1994.

96A1186

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11